

## **DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI**

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di merci e materiali vari, magazzini, archivi, discariche, deposito di rifiuti, attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani, ecc.

### **Lettera circolare del ministero dell'interno prot. n. 19917/4161 del 24/9/1985 Prevenzione incendi negli archivi. interpretazione norme esistenti.**

In relazione a numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero in merito all'obbligo dei controlli di prevenzione incendi per gli archivi si fa presente che, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, **gli archivi** destinati alla custodia di documenti con quantitativi **superiori a 50 q rientrano nell'attività n. 43** del D.M. 16/2/1982 **solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale.** (\*)

La presenza di documenti cartacei in altri locali o uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d'incendio.

*(\*) In generale, nell'ambito di uno stabilimento, un deposito è individuato come specifica attività (att. n. 88, 43, 55, 58, ecc.) solo se realizzato in apposito locale, e non se è costituito da materiale sparso su tutta l'area di produzione.*

### **Nota prot. n° P319/4161 sott. 2/B ... Archivi - Attività n.43 del D.M. 16.2.1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.**

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, si concorda in linea di massima con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.<sup>(\*)</sup>

Si ritiene comunque opportuno, in considerazione della variabilità delle tipologie che si possono presentare, che le singole fattispecie vengano sottoposte all'attenzione dei Comandi dei Vigili del fuoco affinché nella valutazione relativa alla assoggettabilità siano tenuti in debita considerazione gli aspetti di compartimentazione, accesso e ventilazione degli ambienti che compongono l'archivio.

*(\*) Il quesito volto a chiarire l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi degli archivi cartacei.*

*Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella L.C. prot. 19917/4161 del 24.09.1985, ritiene che **i casi prospettati** (elencati di seguito con i numeri da 1 a 4) nel quesito **non costituiscono attività comprese al punto 43** del D.M. 16.02.1982. Resta in ogni caso l'obbligo per il datore di lavoro della valutazione dei rischi di incendio e dell'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, facendo ad esempio riferimento alle linee guida riportate nell'allegato I al D.M. 10.03.1998.*

*Casi prospettati:*

*1. presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore ai 50 q.li) adiacenti, con pareti divisorie in comune, non comunicanti fra loro e con accesso da stesso disimpegno (corridoio uffici, corridoio cantine ecc.);*

*2. presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi, non adiacenti e privi di pareti in comune (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore a 50 q.li), dislocati sul medesimo piano di edificio, non comunicanti fra loro e con accesso come definito al p.to precedente;*

*3. presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore a 50 q.li), anche non adiacenti, dislocati su uno stesso piano di edificio ma con accesso da spazi non comuni e/o dall'esterno dell'edificio;*

*4. presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore ai 50 q.li), dislocati a piani differenti nell'ambito di uno stesso fabbricato.*

**Nota prot. n° P500/4147 sott. 4 del 12 maggio 2004**

**Attività di cui al punto 88 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito relativo a "Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq".-**

In relazione a quanto richiesto con le note cui si risponde, fermo restando che determinate tipologie di deposito o lavorazioni sono soggette in base ai quantitativi di materiali "prodotti, impiegati o detenuti" e non in base alla estensione della superficie, si condivide il parere da codesta Direzione Regionale.

Si ritiene, tuttavia, che la "tipologia B" possa essere ascrivibile al punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora l'attività preminente sia il deposito rispetto alla lavorazione.

*Il quesito schematizza tre casi tipo di locali adibiti a deposito, che ricorrono frequentemente nell'ambito dell'attività di Prevenzione Incendi, che si riportano di seguito.*

*A. Locale adibito a lavorazione non costituente attività soggetta (es. tomaifici, calzaturifici inferiori a 25 addetti, ecc.) ma di superficie lorda superiore a 1000 m<sup>2</sup> e con il materiale utilizzato sparso su tutta l'area di lavorazione, con quantitativi comunque inferiori ai limiti stabiliti ai fini dell'individuazione di altri codici di attività.*

*Risposta: Le attività di tipologia A **non sono** ascrivibili al **punto 88**, in quanto l'area di lavorazione del materiale non è assimilabile a "locale adibito a deposito di merci e materiali vari";*

*B. Presenza, all'interno del locale di superficie superiore a 1000 mq come definito al punto A), di un locale adibito a deposito di merce e materiale vario di superficie inferiore a 1000 mq. Non compartimentato.*

*Risposta: Le attività di tipologia B **può essere** ascrivibile al **punto 88** dell'elenco allegato al DM 16/2/1982 qualora l'attività preminente sia il deposito rispetto alla lavorazione;*

*C. Presenza, all'interno del locale di superficie superiore 1000 mq come al punto A), di un locale adibito a deposito di merce e materiale vario di superficie inferiore a 1000 mq, compartimentato con strutture di separazione e comunicazione di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate con il carico d'incendio.*

*Risposta: Le attività di tipologia C **non sono** ascrivibili al **punto 88**, in quanto, in questo caso, la "superficie lorda", costituita dal solo locale deposito, è minore di 1000 m<sup>2</sup>.*

**Nota Prot. n° P182/4101 sott. 135/B del 5 marzo 2002**

**Quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc. -**

Con riferimento alle note indicate a margine, si ritiene che l'attività in oggetto sia **assoggettabile al punto 88** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora i locali adibiti a deposito abbiano una superficie lorda superiore a 1000 m<sup>2</sup>.

A parere di questo Ufficio, infatti, nel caso in specie **non si configura** né un'attività di cui al **punto 46** del citato decreto, che si riferisce a materiali non assimilabili a granaglie, sfarinati, mangimi, etc., né un'attività individuata al **punto 36**, mancando l'impianto di essiccazione.

**Nota Prot. n. P682/4101 sott. 106/77 del 17 luglio 2003**

**Punti 42 e 43 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.-**

**QUESITO:**

Con riferimento alle attività in oggetto, si chiede di conoscere se uno stabilimento per l'allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con **deposito** comunque **di entità superiore a 50 q.li**, si configuri come attività rientrante al punto 43 del D.M. 16.02.1982, posto che il tenore letterale della definizione del punto 42 sembrerebbe escludere tale evenienza.

**RISPOSTA:**

In relazione al quesito inerente l'oggetto di cui alla nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio è

dell'avviso che l'attività descritta rientri tra quelle individuate al punto 43 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

**Nota prot. n. P178/4108 Sott. 22/24 del 27/3/2001**  
**Attività di demolizioni auto**

Si fa riferimento a quanto formulato da codesti Uffici con le rispettive note che si riscontrano, per confermare che **la specifica attività di autodemolizione non rientra tra quelle soggette** ai fini della prevenzione incendi in quanto non compresa nell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, ma che nell'ambito della stessa potrebbero configurarsi le seguenti attività contemplate dal citato decreto:

- a) attività individuata al n. 8) qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di gruppi da taglio utilizzanti gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti;
- b) attività individuata al n. 55) qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, dei **pneumatici** rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q;
- c) attività individuata al n. 58) qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, delle parti in **materiale plastico** asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- d) attività individuata al n. 72) qualora siano occupati più di 25 addetti per le operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche.

**Nota prot. n. P1263/4146 Sott. 2/B(9) del 16/12/2003**  
**Servizi aziendali antincendio – Addetti alle operazioni – Attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998.**

In relazione alla questione rappresentata, lo scrivente Ufficio, riconoscendo che la generica formulazione del testo di cui alla lettera f) dell'allegato X al D.M. 10 marzo 1998 può dare adito a non corrette interpretazioni del testo stesso, coglie l'occasione per chiarire che **la dizione "depositi" va intesa nel senso di "attività di deposito" e non semplicisticamente come "locali" singolarmente considerati.**

In ragione di quanto sopra esposto, ne discende che per gli insediamenti comprendenti locali adibiti a deposito di materiali combustibili la cui superficie totale – risultante dalla sommatoria delle loro singole superfici – sia maggiore di m<sup>2</sup> 10.000, si determina l'obbligo del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica per il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

**Nota prot. n. P526/4101 sott. 135/B del 23/6/2003**  
**Locali adibiti a ricovero animali (stalle) - Risposta a quesito.**

In relazione al quesito di cui alle note che si riscontrano inerente l'assoggettabilità o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.<sup>(\*)</sup>

**(\*) I locali ricovero animali (stalle) non sono da considerare alla stregua dei magazzini e non sono assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi.**

**Nota prot. n. P1256/4134 sott. 58 del 16/11/2001**  
**Prevenzione incendi. - Quesiti.**

In relazione al quesito di cui alle note che si riscontrano inerente l'assoggettabilità o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.<sup>(\*)</sup>

**(\*) Uno dei quesiti riguarda attività lavorative con la *lavorazione, lo stoccaggio e la stagionatura di carni per la produzione di insaccati*, nelle quali le zone di stagionatura delle carni già lavorate che avviene in apposite celle frigo, che hanno superficie in pianta variabile da poche centinaia di mq a 7.000/10.000 mq, chiedendo di conoscere se tali aree possano essere considerate aree di lavorazione, e pertanto non depositi rientranti al punto 88 del DM**

*16/2/1982 o in alternativa soggette al controllo in quanto rientranti al punto 88.*

*Si chiarisce che l'attività assume le caratteristiche di deposito e quindi è **compresa al punto 88** del DM 16/2/1982 qualora la superficie lorda è superiore a 1000 mq.*

#### **DISCARICHE - DEPOSITO DI RIFIUTI - ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO:**

**Nota prot. n. P774/4101 Sott. 106/50 del 26/9/2005**

**Attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani svolta all'interno di tensostrutture di superficie maggiore di 1000 mq.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.<sup>(\*)</sup>

*(\*) Il quesito è relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per **un'attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani** svolta all'interno di tensostruttura.*

*Il quesito chiarisce che:*

- *l'attività è compresa al **punto 88** del D.M. 16/2/82 se esistono depositi in aree al chiuso di superficie superiore a 1000 mq (vedi nota prot. P980/4101 del 28/8/2002 di seguito);*
- *lo svolgimento dell'attività all'interno di tensostruttura non è vietato da una specifica norma di prevenzione incendi, ma ne deve essere dimostrata l'idoneità per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assunti.*

**Nota prot. n. P980/4101 sott. 106/50 del 28/8/2002**

**Impianti di preselezione e riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani. - Quesito.**

In riscontro al quesito in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato.<sup>(\*)</sup>

*(\*) Il quesito riguarda un'attività di **deposito di rifiuti solidi urbani, all'interno di capannoni** con struttura in ferro, isolati, aventi altezza massima di 12 m e superficie complessiva superiore a 10.000 m<sup>2</sup>, dove si svolgono alcune lavorazioni meccaniche per la selezione e la riduzione volumetrica quali: rompisacchi, selezione e separazione con vagli rotanti, triturazione, ossidazione del materiale organico, raffinazione di inerti (vetro, Al, Fe, ecc.), separazione del CDR (combustibile da rifiuti), per essere poi riciclati.*

*Si chiarisce che se i depositi vengono svolti all'interno di capannoni, l'attività rientra in quelle soggette a controllo dei VV.F. in base al D.M. 16.02.82 **punto 88**.*

*Le caratteristiche costruttive di resistenza al fuoco del fabbricato dovranno, pertanto, essere conformi a quanto stabilito dalla circ. min. n° 91/61 (la quale non prevede alcuna protezione per capannoni compresi nella classe 15), mentre i criteri generali di prevenzione e protezione antincendio da adottare saranno quelli dettati dal D.M. 10.03.98. Eventuali ulteriori misure antincendio potranno essere valutate dai Comandi Provinciali VV.F., competenti per territorio, in occasione dell'esame progettuale effettuato in base al D.P.R. 37/98.*

**Nota prot. n. P974/4101 sott. 106/50 del 25/9/2001**

**Assoggettabilità al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi della legge n° 966 del 1965, delle discariche all'aperto di rifiuti solidi urbani.**

In relazione al quesito indicato in oggetto circa la assoggettabilità delle **discariche all'aperto dei rifiuti solidi urbani**, lo scrivente Ufficio concorda con il parere dell'Ispettorato Regionale<sup>(\*)</sup> relativo alla **non riconducibilità delle discariche alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982** ed alla possibilità del Comando di segnalare alle autorità competenti la necessità di specifiche misure di sicurezza.

In tal senso lo scrivente Ufficio si è attivato per analoghe problematiche presso il Ministero dell'Ambiente al fine di poter inserire nell'ambito della disciplina della gestione dei rifiuti contemplata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, ovvero delle relative commissioni e/o conferenze autorizzative, una rappresentanza locale VV.F.. Ciò indipendentemente dalla assoggettabilità delle attività in questione.

*(\*) Il quesito è volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle discariche di materiali solidi urbani non putrescibili, assimilando le stesse alle attività di cui al punto*

*43, ovvero 46, del D.M. 16.02,82.*

*Si chiarisce che tali attività non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82, ma che in ogni caso il Comando può segnalare all'autorità competente la necessità dell'adozione di specifiche misure di sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 577/82.*